



Ordine Avvocati di Matera

Schema sui redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

a cura della Commissione patrocinio a spese dello Stato
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera

L'art. 76, terzo comma, del d.p.r. n. 115/2002 dispone che *“Ai fini della determinazione dei limiti di **reddito** (n.d.r. per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), **si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.**”*.

Ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per l'ammissione al beneficio (e per la conservazione del medesimo beneficio al termine del processo), viene infatti in rilievo una **valutazione diversa rispetto** a quella finalizzata all'individuazione **dell'imposta da pagare, come di recente** confermato dalla Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza del 10 maggio 2023, n° 28810.

Pertanto, come ribadito – tra le tante – da Cass. 42618/2024, ***“l'ISEE è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione”***. E' da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale.

Pertanto, come già sottolineato dalla Corte Costituzionale e dal prevalente orientamento della Corte di Cassazione, **l'attuale art. 76 del d.p.r. n. 115/2002 non può essere interpretato secondo le categorie del diritto tributario** ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti, a fronte della quale l'accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere a categorie per cui rilevi l'accertamento degli **introiti effettivi del richiedente**, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio.

Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al beneficio.

Senza volere essere esaustivi, si riporta di seguito la tabella indicativa dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

cespiti	Rilevanza	Riferimenti giuridici
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro	SI (1)	C.M. 31.5.1979 n. 29
Tutte le pensioni: vecchiaia, anticipata, assegno e pensione invalidità civile, assegno e pensione inabilità, ciechi etc.	SI (2)	L. 27.5.1970 n. 382 art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601



Ordine Avvocati di Matera

Indennità di accompagnamento	NO (3)	L. 25.5.1970 n. 381 L. 30.3.1971 n. 118 L. 21.11.1988 n. 508 D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798 R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439 R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117 R.M. 7.1.1976 prot. 402225 art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601 art. 24 L. 8.11.2000 n. 328
Assegno di separazione, divorzio, mantenimento a favore del coniuge	SI	art.155 c.c. art. 5 L. 898/70 art. 129 c.c. art. 47 c. 1 lett. i), T.U.I.R.
Assegno di separazione, divorzio, mantenimento a favore dei figli	SI (4)	art. 155 c.c. art. 5 L. 898/70 art. 129 c.c. art. 3 c. 3 lett. b), T.U.I.R.
Assegno di divorzio una tantum	NO (5)	art. 5 c. 8 L.898/70 ord. Corte Cost. 6.12.2001 n. 383
Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli erogato da INPS	SI (6)	Legge 1 Aprile 2021, n. 46. Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
cd. Reddito di Cittadinanza ovvero Assegno di inclusione	SI (7)	Legge n. 4 del 2019 Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023)
Indennità di disoccupazione o di mobilità e la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money)	SI	D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Art. 7 Legge 223/1991 D. Lgs. 148/2015
Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donazione	NO	art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale	SI	art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.



Ordine Avvocati di Matera

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitazione principale	NO	art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	art. 81 c. 1 lett. f) T.U.I.R.
Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse	SI	art. 81 c. 1 lett. d) T.U.I.R. art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito	SI	art. 26 D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	art. 9 c.2 e 3 L.23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	art. 2 D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

Note

- (1) Cfr. **Cass. Sez. I Civile 6.3.1999 n. 1934**, secondo cui *"la rendita per inabilità permanente svolge la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato a causa dell'infortunio che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato"*.
- (2) Cfr. **Cass. Sez. IV Penale, sent. 23223/2016; Cass. Sez. IV Pen. sent. 27106/2020**.
- (3) Cfr. **Cass. Pen. 26302/2018** *"...in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115"*.
- (4) Cfr. **Cass. Sez. IV Penale sent. 18818/2016; Cass. Sez. II Civile ord. 24378/2019**; *"Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte civile in un processo penale - anche quelli derivanti dagli*



Ordine Avvocati di Matera

assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi)";

- (5) Cfr. **Cass. Civile Sez. I 12.10.1999 n. 11437** secondo cui *"l'assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all'altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell'art.5, comma4, L. n. 898 del 1970 (e successivamente a seguito delle modificazioni introdotte dell'art. 10 L. n. 74 del 1987 - ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge stessa), non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall'art. 47, comma1, lett. f, D.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall'art. 47, comma 1, lett. i, D.P.R. n. 917 del 1986)".*
- (6) Cfr. **Cass. Sez. IV Penale, sent. 39067/2012** secondo cui: *"il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. A fronte di tale chiaro disposto normativo, non si rinviene alcuna disposizione in base alla quale andrebbero esclusi dal novero dei redditi considerati dalle norme richiamate quelli dei figli minori, tenuto conto che assumono rilievo, ai fini considerati, anche i redditi esentati dalle imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3), come del resto questa stessa sezione ha già ribadito (Sez. 4, n. 39067 del 5 luglio 2012, Rv. 253706, con riferimento agli assegni familiari; n. 41271 dell'11 ottobre 2007, Rv. 237791, con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata)".*
- (7) Agenzia delle Entrate, interpello n. 956-2517/2020; Agenzia delle Entrate con la risposta all'**interpello n. 313/2021 del 30 aprile 2021**.